



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE la segnalazione pervenuta il 1° marzo 2024 attraverso la piattaforma di *whistleblowing* dell'Autorità, più volte integrata;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Amica Chips S.p.A. (di seguito, “Amica Chips”) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di patatine fritte. La maggioranza del capitale sociale di Amica Chips è detenuta da una persona fisica¹. Nel 2023, il fatturato di Amica Chips è stato pari a circa 140 milioni di euro.

¹ Circa il 18% delle azioni è detenuto dalla stessa Amica Chips.

2. Pata S.p.A. (di seguito, “Pata”) è una società attiva nella produzione e vendita all’ingrosso di *snacks-pellets*, nonché nella vendita all’ingrosso di articoli di oggettistica varia. Le quote azionarie di Pata sono detenute da tre persone fisiche appartenenti alla medesima famiglia. Nel 2023, il fatturato di Pata è stato pari a circa 171 milioni di euro.

II. IL FATTO

a. *Le condotte segnalate*

3. Il 1° marzo 2024 è pervenuta, tramite la piattaforma di *whistleblowing*, una segnalazione anonima avente ad oggetto un cartello tra Amica Chips e Pata, consistente nella concertazione delle proposte di prezzo da presentare ai *buyer* della Grande Distribuzione Organizzata (di seguito, “GDO”) per la vendita, a livello nazionale, delle referenze delle patatine fritte in busta (di seguito “patatine” o “*chips*”) a marchio privato (di seguito anche “*private label*”²), distribuite attraverso la rete della GDO.

4. Secondo il segnalante, in particolare, la condotta sarebbe volta a evitare l’innescarsi di meccanismi concorrenziali nella negoziazione dei prezzi e avrebbe quale fine ultimo la ripartizione della clientela. Tra le catene della GDO interessate dalla condotta vi sarebbero Esselunga, Carrefour, Coop, Conad, Lidl, Aldi, MD e Penny.

b. *La produzione e commercializzazione di chips*

5. Il prodotto interessato dalla segnalazione sono le *chips*, spesso considerate parte del più ampio mercato degli *snacks* e inquadrato, nell’ambito dei prodotti alimentari a base di patate, quale prodotto industriale disidratato³. Si tratta di un prodotto venduto attraverso diversi canali, ad esempio esercizi di prossimità (supermercati e bar) e catene della GDO. In particolare, queste ultime distribuiscono, presso i propri punti vendita, sia prodotti a marchio del produttore che *private label*.

² Per *private labels* si intendono tutti i prodotti a marchio, ossia i prodotti commercializzati con il marchio del distributore, anziché quello del produttore. Le *private label* sono anche note come prodotti a marca commerciale (o prodotti d’insegna).

³ Cfr. Comp. M.6813.

6. Secondo notizie stampa di febbraio 2024⁴, il valore del mercato delle patatine in Italia si aggirerebbe intorno ai 580 milioni di euro (600 milioni considerando anche le *tortillas*) e alle *private label* sarebbe ascrivibile una quota del 10% circa del mercato.

7. Dal lato dell'offerta, la produzione delle *chips* risulta essere piuttosto concentrata. I principali produttori di *chips* in Italia risultano essere San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. (di seguito, "San Carlo"), Pata, Amica Chips, Preziosi Food e Crik Crok S.r.l. (di seguito, "Crik Crok")⁵. Le quote di mercato ascrivibili ad Amica Chips e Pata, sulla base del fatturato realizzato, possono essere stimate rispettivamente nel 24% e 29%⁶. Esistono inoltre diverse società che producono *brand* di *chips* in stabilimenti presenti in altri Paesi europei e le importano in Italia⁷.

8. Sulla base di quanto riscontrato, le Parti sono i principali produttori italiani di *chips* a marchio privato prodotte per le catene della GDO. Nello specifico, Amica Chips è fornitore di Esselunga, Lidl, Carrefour, Selex e Crai, mentre Pata di Coop, Pam, Tigre, Conad, Eurospin e Despar. Tra gli altri produttori, Preziosi Food rifornisce, a detta del segnalante, le catene maggiormente presenti nel sud Italia, come ad esempio MD e Penny Market, mentre non risulta che San Carlo e Crik Crok producano patatine per le *private label* della GDO.

III. VALUTAZIONI

a. Il settore interessato e il mercato rilevante

9. Le condotte oggetto del procedimento consistono, come detto, nella concertazione delle proposte di prezzo da presentare ai *buyer* delle catene della GDO per la vendita, a livello nazionale, delle referenze a marchio privato di patatine fritte distribuite presso i punti vendita della GDO.

10. Secondo costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca

⁴<https://www.pressreader.com/italy/1-economia/20240212/281749864265555>.

⁵ Tali imprese sono state individuate a partire dal codice ATECO "Lavorazione e conservazione delle patate", escludendo le società che producono beni diversi dalle *chips*, ad esempio le patate fresche o fritte surgelate.

⁶ Valori ricavati dai dati di fatturato pubblicamente disponibili rapportati alle stime del valore del mercato indicate al punto 6.

⁷ Ad esempio *Pringles*, *Lays* e *Tyrrels*, prodotte rispettivamente da *Procter & Gamble*, *Pepsico* e *Tyrrells Potato Crisps*.

l'accordo o la pratica concordata. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività⁸.

11. Nel caso di specie, in via di prima approssimazione, il mercato merceologico può quindi essere circoscritto alla produzione e commercializzazione all'ingrosso delle *chips*. Dal punto di vista geografico, il mercato interessato sembra avere una dimensione nazionale in considerazione dell'ambito di attività delle imprese interessate.

b. Le condotte

12. La segnalazione e le informazioni raccolte permettono di ipotizzare l'esistenza, quantomeno nel 2024, di un coordinamento delle strategie commerciali tra le società Amica Chips e Pata, idoneo ad incidere in maniera significativa sulla concorrenza nel mercato rilevante.

13. L'ipotizzato coordinamento ha ad oggetto, in particolare, la concertazione delle proposte di prezzo da presentare ai *buyer* delle catene della GDO per la vendita, a livello nazionale, delle referenze a marchio privato di *chips* distribuite presso i punti vendita di queste ultime, con il fine ultimo di ripartirsi la clientela, mantenendo i prezzi ad un livello sovra-concorrenziale.

14. Peraltro, al fine di apprezzare la portata restrittiva dell'intesa segnalata, si rileva che le *private label* sono di norma un prodotto che si colloca in una fascia di prezzo medio-basso, offerto dalla GDO in alternativa a quelli recanti il *brand* dei produttori. Per tale motivo, un'intesa volta a mantenere artificialmente più elevato il prezzo da praticare alla GDO per i prodotti *private label* è idonea altresì a ridurre la capacità concorrenziale nei confronti dei prodotti a marchio proprio e, quindi, a condizionare l'intero mercato all'ingrosso di *chips*, con un'inevitabile ricaduta sui prezzi praticati ai consumatori finali.

15. Tali condotte, ove confermate, rivelerebbero l'esistenza di un'alterazione delle dinamiche competitive fra le maggiori imprese operanti nel mercato nazionale della produzione e commercializzazione di *chips* e potrebbero configurare un'intesa orizzontale illecita, sotto forma di accordo e/o pratica concordata.

⁸ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 3 giugno 2014, n. 2837 e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 15 aprile 2021, n. 3566.

c. Il pregiudizio al commercio intraeuropeo

16. Il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri⁹.

17. In considerazione del fatto che la condotta contestata potrebbe estendersi su tutto il territorio nazionale, l'intesa ipotizzata appare idonea, laddove accertata, a pregiudicare il commercio tra Stati membri ed è, pertanto, suscettibile di integrare una violazione dell'articolo 101 del TFUE.

18. In conclusione, l'insieme degli elementi agli atti consente di ipotizzare l'esistenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza tra le Parti volta alla ripartizione della clientela fissando in maniera coordinata il prezzo delle *chips* prodotte per conto della GDO, in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte, poste in essere dalle società Amica Chips S.p.A. e Pata S.p.A. siano suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE;

DELIBERA

a) di avviare l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Amica Chips S.p.A. e Pata S.p.A., per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE;

b) di fissare il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, *Leniency* e *Whistleblowing* di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Ferrari;

⁹ Cfr. Comunicazione della Commissione 2004/C101/07, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato [ora artt. 101 e 102 del TFUE], GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, *Leniency* e Whistleblowing di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2026.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli